

IL SINDACO

Premesso che alcune aree verdi urbane nonché vie e piazze della città sono interessate, nelle stagioni più calde, da frequente aggregazione notturna di persone dedite al consumo di alcol all'aperto e che tale situazione genera di fatto: forte disturbo alla quiete pubblica, abbandono di rifiuti che portano degrado nei luoghi pubblici, elevato rischio di reati conseguenti all'abuso di alcol quali l'ubriachezza molesta e talvolta la rissa in pubblica via;

Premesso che si registrano reiterate segnalazioni della cittadinanza residente che lamenta:

- di non poter fruire liberamente degli spazi pubblici,
- la lesione, in orario serale e notturno, del diritto alla quiete pubblica, al decoro urbano ed alla serena convivenza civile;

Premesso che l'aggregazione notturna e le conseguenti criticità sopra descritte si concentrano in varie zone della città ed in particolare nel centro storico, ad alta tensione abitativa, presso le aree verdi nonché in prossimità di pubblici esercizi, minimarket e distributori automatici adibiti alla vendita di alimenti e bevande;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, assicurare una serena e civile convivenza, al fine di tutelare la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo le cause che impediscono la piena fruizione degli spazi pubblici;

Visto il comma 7-bis dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di disporre con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto e dei distributori automatici di alimenti e bevande, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente nelle aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'art.7 della legge 07/08/1990 nr.241;

Dato atto che con nota prot.nr. ____ del __/06/2026, ai sensi dell'art.7 della L.214/1990, al fine di darne informazione agli interessati, attraverso notificazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nonché attraverso mass media social media, è stato comunicato avvio di procedimento per l'adozione del presente provvedimento sindacale;

Visti:

- l'articolo 50 commi 7 bis e 7 bis.1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- gli articoli 688 e 689 del Codice Penale;
- la Legge 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Ritenuto necessario per le motivazioni illustrate, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, adottare le misure seguenti.

ORDINA

A partire dal 01 luglio 2026 per i successivi 30 giorni:

- presso le seguenti vie cittadine: via G. Negri, piazza Garibaldi, piazza Castello, via Motta, via San Carlo, corso Italia, piazza Marconi, corso Matteotti, via e vicolo S. Maria, via Teotti, piazza V Giornate, corso San Martino, piazza Golgi, passaggio Centrale, via Annoni, piazza Cavour, corso XX Settembre, via Solferino, vicolo Cortazza, via Confalonieri, via Borsani, via Piatti, via Binaghi, via Misericordia, via Cantù, viale dell'Uomo, viale Cavallotti, Via Manzoni, corso San Pietro, via Curioni, via Magenta, via Novara, viale Mazzini, via Verdi, via Folletta, via Vivaldi, via Colombo, via Cocini, via Ticino, via Morandi, via Papa Giovanni XXIII, piazza V. Veneto.
- nelle aree verdi prospicienti alle suddette vie.

Sono in vigore le seguenti prescrizioni:

- a) dalle ore 20.00 alle ore 06.00: divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore; tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi legittimati alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande, anche temporanee o provvisorie, nonché in occasione di eventi organizzati, comunque assentiti o patrocinati dall'Amministrazione Comunale;
- b) dalle ore 19.30 alle ore 06.00: chiusura degli esercizi di vicinato in sede fissa del settore alimentare o misto e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici con l'esclusione delle gelaterie.

È altresì fatto obbligo a tutti i titolari o gestori di pubblici esercizi o di attività di commercio in sede fissa del settore alimentare o misto di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale l'attività prospetta, provvedendo giornalmente alla rimozione dei rifiuti derivanti dalla loro attività e lasciati su area pubblica; per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività succitate sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 50, comma 7-bis.1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00. È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Il responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Comandante della Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica o di pubblicazione.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online del Comune di Abbiategrasso e la comunicazione più ampia possibile alla popolazione residente.

Tutte le Forze di Polizia nonché la Polizia Locale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza